



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A. DIAZ – A. MANZONI”**

**Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado**

**Via Plebiscito n° 784 – 95124 - Catania**

**Telefono 095322402**

**C.M.: CTIC89800B Codice Fiscale n. 80006930871**

**e-mail : [ctic89800b@istruzione.it](mailto:ctic89800b@istruzione.it) pec: [ctic89800b@pec.istruzione.it](mailto:ctic89800b@pec.istruzione.it)**

**sito internet : <https://www.icsdiazmanzoni.edu.it>**

**Ai dipendenti dell'I.C. Diaz-Manzoni**

**Circolare n°110 del 28/12/2023**

**OGGETTO:** Procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla libera professione o agli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto un compenso

In relazione alle attività indicate in oggetto ossia le autorizzazioni alla libera professione o agli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto un compenso **si rappresenta quanto segue:**

- L'autorizzazione va chiesta annualmente al Dirigente scolastico e consegnata all'ufficio di segreteria o attraverso posta istituzionale
- L'amministrazione ha tempo 30 giorni dalla ricezione dell'istanza per concedere la prescritta autorizzazione. Decorso il termine la suddetta autorizzazione si intende accordata.
- Le libere professioni devono essere quelle riconosciute negli albi professionali
- L'attività deve essere compatibile con l'orario d'insegnamento e di servizio;
- L'attività deve essere coerente con l'insegnamento impartito;
- L'attività deve essere autorizzata dal dirigente scolastico;
- Si deve trattare di attività temporanee e occasionali che non diano luogo ad interferenze con l'impiego e che non contrastino con il principio del buon andamento della pubblica Amministrazione.
- L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.
- Per il personale docente in particolare, l'art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/94 prevede che il docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
- Per i docenti di discipline giuridiche: vale l'autorizzazione a libera professione forense prevista dalla legge 247/12 art. 19, che si applica però solo ai docenti di università o di scuole di II grado che insegnano diritto. Per i docenti di scuole di I ciclo è prevista l'incompatibilità con l'esercizio della professione forense, salvo che si sia iscritti all'albo da prima del 2/2/13, data di entrata in vigore della legge 247/12. Resta ferma l'incompatibilità in caso che il docente/avvocato assuma cause in cui è coinvolta l'amministrazione scolastica di appartenenza.
- Se l'attività viene svolta senza informazione e previa autorizzazione del DS si applica la risoluzione del contratto e l'applicazione del danno erariale
- Come indicato nel Testo Unico Scuola Dlgs 297/94 agli art. 508 agli insegnanti non è consentito svolgere lezioni private per alunni del proprio istituto. Per alunni di altri istituti, come ribadito dalla legge di bilancio L. 145/18 gli insegnanti che svolgono lezioni private devono dichiararlo e chiedere l'autorizzazione al DS.

**Il Dirigente Scolastico**

**Gualtieri Sebastiana Ivana**

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93)*